



DETERMINA n. 783 del 10/08/2026

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: GALASSO MICHELE - DIRIGENTE MEDICO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS, D.LGS N. 151/2001 PRESSO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

Direttore Struttura: **SIMONETTI GIOVANNI**
Responsabile procedimento: **BUZZI STEFANIA**

Determina n. 783 del 10/08/2026

Fascicolo 55/2026 Cl: 1.04.03
Proposta n. 1977/2026



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che AUSL Reggio Emilia ha comunicato, con nota prot. n. 41939/2026, di aver accolto l'istanza finalizzata all'assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01, presentata dal Dott. Galasso Michele, dipendente di questa ASST in qualità di Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 105 della Legge 350/2003 che ha introdotto l'art. 42 bis nel D.Lgs 151/01 (come modificato dall'articolo 14, comma 7, L. 124/2015), il quale dispone che: *"Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione"*;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 16 aprile - 4 giugno 2024, n. 99 (in G.U. 1^a s.s. 05/06/2024, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2002, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto *"ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa"*, anziché *"ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa"*;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta dall'interessato risulta che lo stesso è genitore di un figlio nato il 27/03/2026, l'identità dell'altro genitore e che quest'ultimo lavora a Reggio Emilia;

Determina n. 783 del 10/08/2026



VISTA l'indicazione espressa dal Direttore Sanitario, dal Direttore Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e dal Direttore Cardiologia di Borgo Mantovano, per l'assegnazione temporanea a decorrere dal 01/11/2026 e per la durata di 1 anno;

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04 ha precisato che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui si deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria, per cui l'espressione utilizzata dal legislatore “(...) *per un periodo complessivo non superiore i tre anni*” *definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori*”;

RICHIAMATA, ex pluribus, la pronuncia 7 febbraio 2020, n. 961 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che focalizza la ratio della sopra richiamata norma per cui “*i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza*”;

RITENUTO quindi di concedere al dipendente l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01 presso l'AUSL Reggio Emilia, con decorrenza dal 01/11/2026 per la durata di 1 anno;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BUZZI STEFANIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di assegnare il dott. Galasso Michele – dipendente in qualità di Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, presso l'AUSL Reggio Emilia a decorrere dal 01/11/2026 e per la durata di 1 anno (31/10/2027);
2. di provvedere ai conseguenti adempimenti di profilo giuridico di competenza di questa Area;

Determina n. 783 del 10/08/2026



3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

SIMONETTI GIOVANNI

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)